



# **REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 30.11.2015**

# **INDICE**

**ART. 1 – OGGETTO**

**ART. 2 – SENTENZE CHE DANNO DIRITTO AI COMPENSI**

**ART. 3 – CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI IN CASO DI SENTENZE  
CON COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE SPESE**

**ART. 4 – CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI IN CASO DI SENTENZE  
CON RECUPERO DELLE SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE**

**ART. 5 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI.**

**ART. 6 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.**

**ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.**

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina - ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n° 114 - i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo di cui all'art. 23 della Legge n° 247/2012.
2. Esso recepisce gli accordi decentrati stipulati tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione sindacale rispettivamente in data 23 aprile 2015 e 24 novembre 2015.

## **ART. 2 – SENTENZE CHE DANNO DIRITTO AI COMPENSI**

1. In applicazione dell'art. 27 del C.C.N.L. del personale "Regioni - autonomie locali" del 14/9/2000 e dell'art. 37 del C.C.N.L. dell'area II "Regioni - autonomie locali" del 23/12/1999, agli Avvocati dell'Avvocatura civica sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale, secondo i principi di cui alla Legge n° 247/2012, "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
  - a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente;
  - b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze del giudizio.
2. Per sentenze devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia, in via provvisoria o definitiva.
3. Per sentenze favorevoli si intendono quelle ove le domande ed eccezioni dell'Ente siano state totalmente o parzialmente accolte. Sono considerate favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (come, a titolo esemplificativo, le sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità o l'irricevibilità del ricorso, sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per l'inattività della controparte, rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, sentenze di perenzione, sentenze che pronunciano l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse, per mancata comparizione delle parti all'udienza a seguito di definizione stragiudiziale della causa), escluse quelle che conseguono a provvedimenti di autotutela ovvero tardiva emissione del provvedimento amministrativo.

## **ART. 3 – CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI IN CASO DI SENTENZE CON COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE SPESE**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 6 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata

integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati dipendenti è dovuta la liquidazione del compenso, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato, redatta applicando, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle e nell'art. 6 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e sue eventuali successive modificazioni).

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del citato D.L. n. 90/2014, i compensi professionali corrisposti in caso di compensazione integrale delle spese non possono essere superiori annualmente, nel loro complesso, al corrispondente stanziamento di bilancio relativo all'anno 2013.

#### **ART. 4 – CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI IN CASO DI SENTENZE CON RECUPERO DELLE SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE**

1. Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 5 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'Ente è quello determinato dal giudice, con esclusione delle spese generali nella misura fissa del 7% o in quella diversa eventualmente determinata dal giudice stesso.
2. Le somme recuperate confluiscono nell'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente. I compensi – al netto delle spese – saranno liquidati una volta che tale sentenza sarà diventata definitiva e irrevocabile. Nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, compete all'avvocato la minor somma tra il compenso determinato applicando gli importi indicati nelle tabelle e nell'art. 6 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e sue eventuali successive modificazioni) e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.

#### **ART. 5 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI.**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n° 114/2014, l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi avviene a cura del dirigente di Settore, in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro, nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo - per quanto possibile - la parità di trattamento.

#### **ART. 6 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.**

1. I compensi sono liquidati trimestralmente a favore dell'avvocato con atto del dirigente del Settore competente. Qualora i compensi spettino anche allo stesso dirigente, saranno liquidati dal dirigente competente in materia di personale.
2. La liquidazione dei compensi professionali avverrà solo a favore dei componenti dell'Avvocatura Civica presenti nel mandato, in percentuale parametrata all'attività professionale effettivamente svolta nella gestione della pratica, che sarà indicata dagli avvocati stessi, di volta in volta, nelle parcelle relative ai singoli giudizi. In caso di mandato conferito a più avvocati

dell'Avvocatura Civica, a ciascuno di essi dovrà essere riconosciuto almeno il 10% dei compensi di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

3. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura Civica ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dagli avvocati dipendenti. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti o la mera presenza alle udienze.
4. I compensi di cui al presente regolamento sono determinati al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente e dell'IRAP.
5. L'importo dei compensi percepibili annualmente dal singolo avvocato ai sensi dell'art. 2 non potrà superare il trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente, costituito da tutte le voci fisse e continuative. L'eventuale parte eccedente è acquisita al bilancio dell'Ente.
6. Ai fini della liquidazione dei compensi il dirigente terrà conto del rendimento individuale secondo quanto desumibile dal provvedimento giurisdizionale definitivo, provvedendo ad una decurtazione del relativo compenso nelle seguenti ipotesi:
  - a) mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione del 25% del compenso spettante;
  - b) colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione del 15% del compenso spettante.
7. Ai fini del comma precedente, nella notula l'avvocato dovrà attestare, per ciascuna causa oggetto di liquidazione, il rispetto dei tempi procedurali.
8. Il dirigente provvederà alle eventuali decurtazioni di cui al comma 6 in sede di liquidazione dei compensi, informando preventivamente l'interessato, il quale può presentare giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla comunicazione. L'importo corrispondente alle detrazioni operate costituisce economia di bilancio.

#### **ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.**

1. Il presente regolamento si applica alle sentenze pubblicate successivamente all'1/1/2015. Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili col presente atto, in particolare l'art. 7 del "Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura civica e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale", approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 236 del 22/12/2003.

\*\*\*\*\*